

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI
RIVAROLO CANAVESE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OPERE DA DECORATORE
TRIENNIO 2019 - 2021

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Oggetto:

BOZZA DI CONTRATTO D'APPALTO

Tavola n°:

Scala:

Data: **26 LUG 2018**

Progettista:
Antonio geom. VOTA

Il Sindaco:
Dott. Alberto ROSTAGNO

Aggiornamento:

Localizzazione:

E' VIETATO, anche in forza degli articoli 2584 e seguenti C.C. - R.D. 21 luglio 1942 n°929, articolo 16 e seguenti nonché R.D. 29 giugno 1939 n°1127, rammostrare, copiare o comunque diffondere il seguente disegno.

REPUBBLICA ITALIANA
CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE
PROVINCIA DI TORINO

Rep. n°

BOZZA DI CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione delle opere da decoratore – Triennio 2019 – 2021.

L'anno 2019, il giorno del mese di, nella
residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott. Aldo
MAGGIO, Segretario Generale, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli
atti in forma pubblica amministrativa, si sono costituiti:

- da una parte il Sig. Enrico Arch. COLOMBO nato a Rivarolo Canavese il
08/08/1969 (c.f. CLMNRC69M08H340H), che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rivarolo
Canavese, partita IVA 01413960012, che rappresenta nella sua qualità di
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, di seguito nel presente
atto denominato semplicemente "Comune";

- dall'altra parte il Sig.
nato a il, residente in,
via, in qualità di
dell'impresa con sede in,
via codice fiscale _____ e partita IVA
_____ di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore";
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale
sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. in data, esecutiva, sono stati approvati gli elaborati progettuali definitivi – esecutivi delle opere da decoratore – Triennio 2019 – 2021, per un importo complessivo di Euro 216.000,00, di cui Euro 150.500,00 per prestazioni soggetti a ribasso ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in seguito a _____, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile del Settore del Comune n. in data, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa per il prezzo complessivo di Euro I.V.A. compresa come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso del __, __% sull'importo a base d'asta:

€ __. __. __ per lavori al netto del ribasso

€ 5.000,00 per oneri di sicurezza

€ __. __. __ Totale

€ I.V.A. 22%

€ __. __. __ Totale complessivo

- che l'avviso di espletamento della gara d'appalto è stato regolarmente pubblicato;

- che è stato acquisito in data __/__/2019 D.U.R.C. attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Il Comune concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

Articolo 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'articolo 4, il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro
(diconsi Euro)
al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale.

2. Il contratto è stipulato interamente a misura ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per cui l'importo contrattuale potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel Capitolato Speciale d'Appalto o prezzi diversi da quelli indicati

nell'elenco prezzi Opere Pubbliche edito dalla Regione Piemonte – Anno 2018, approvato con deliberazione della Giunta Regionale G.R. n. 6-6535 del 02/02/2018.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'ex articolo 163 del Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i..

2. La variazione percentuale offerta dall'appaltatore in sede di gara è per lui vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Articolo 5. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

Articolo 6. Pagamenti in acconto.

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto ogni qualvolta il credito netto dell'Appaltatore, al netto di ogni pattuita ritenuta, raggiunga la somma di € 15.000,00 (quindicimila), come riportato all'art. 36 del Capitolato Speciale

d'Appalto. All'importo netto dell'acconto si sommeranno gli oneri per la sicurezza che verranno pagati in percentuali.

Articolo 7. Pagamenti a saldo.

1. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 8. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nell'ex art. 143 del D.P.R. 207/2010, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'ex art. 144 del D.P.R. 207/2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora del Comune e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio del Tribunale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 9. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali.

1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere consegnati entro 45 giorni dalla predetta stipula.
2. L'appalto ha la durata di anni tre a partire dal 1° gennaio 2019 e scadenza 31 dicembre 2021.
3. La Direzione Lavori avrà facoltà di fissare, ove lo ritenga opportuno, un termine di ultimazione dei lavori o di consegna delle forniture ordinate ed a tali termini, una volta fissati, non saranno ammesse per nessuna causa prostrazioni di sorta.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di **Euro 100,00** (cento) per ciascun giorno di ritardo.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ove previsto deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo e di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i..

Articolo 12. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di Euro pari al __, __ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Articolo 13. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile e per danni alle opere di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di

emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di per un massimale di Euro

Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua una trattenuta dello 0,50% su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011 e successiva modifica D.Lgs n. 218/2012, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del D.P.R. n. 252 del 1998.

Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso il Comune:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;

2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 17. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 18. Controversie.

1. Qualora nel corso dei lavori siano iscritte riserve sui documenti contabili, il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale), il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la sua relazione riservata in merito.

2. Il Responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine di novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del Direttore Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo,

sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.

3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.

4. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla Legge.

8. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno rimesse al giudizio del Tribunale di Ivrea.

Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs.

18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

Articolo 20. Spese di contratto e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

Articolo 21. Tracciabilità.

L'appaltatore si impegna per sé e per gli eventuali subappaltatori ad applicare la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Il conto corrente dedicato su cui appoggiare i pagamenti a favore dell'appaltatore è il seguente:

_____ - Agenzia _____

CODICE IBAN: _____

Che i soggetti delegati ad operare su detto c/c sono i signori:

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG: _____) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di

Torino della notizia dell'adempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 22. Trattamento dati personali.

Il Comune di Rivarolo C.se, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per l'assolvimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Le parti dichiarano di avere le seguenti partite I.V.A.:

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE: 01413960012

DITTA _____

Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi. E richiesto, io segretario rogante, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti contraenti le quali, a mia richiesta, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs n. 82/2005, del Codice di Amministrazione Digitale, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

Il Rappresentante del Comune- Arch. Enrico COLOMBO _____

L'appaltatore – Sig. _____

Il Segretario comunale - Dott. Aldo MAGGIO _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del C.C. l'utente registrato dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui agli articoli sopra indicati.

Il Rappresentante del Comune- Arch. Enrico COLOMBO _____

L'appaltatore – Sig. _____

Il Segretario comunale - Dott. Aldo MAGGIO _____

